MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

e successive modifiche ed integrazioni

PARTE SPECIALE

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati contro la Pubblica Amministrazione è di natura sia pecuniaria che interdittiva.

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Per istituzioni pubbliche si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.

Per pubblico ufficiale si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica

giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del procedimento amministrativo, il funzionario della camera di commercio, il giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico del giudice, l'esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, l'ufficiale sanitario, il notaio.

Per incaricato di pubblico servizio si intende un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico, ovvero un'attività che pur non immediatamente imputabile ad un soggetto pubblico realizzi direttamente finalità di interesse pubblico, non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.

A titolo meramente esemplificativo, e sempre alla luce della casistica giurisprudenziale, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio i seguenti soggetti: il dipendente di un Ente o di una società, anche privata, concessionari di opere pubbliche, che abbia la disponibilità del denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblici, il dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, l'addetto al servizio di raccolta del risparmio nell'ambito dell'ente Poste s.p.a., gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della RAI, i dipendenti del Poligrafico dello Stato, il tecnico della Telecom addetto all'ufficio competente per la gestione del controllo del traffico telefonico, i dipendenti di Alitalia S.p.A.

Ai fini della presente Parte Speciale A sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed è stato predisposto il Protocollo denominato "Rapporti con la Pubblica Amministrazione", allegato al Modello (All. 1).

1. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. N.231/2001: esemplificazione delle possibili modalità di commissione

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa qualcuno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare tale fattispecie potrebbe integrarsi qualora un dipendente o un agente dell'Ente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, dell'ente).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318- 319 c.p)

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del PU potrà estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: il PU che accetta per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto, etc.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del PU o dell'IPS.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p)

L'art. 322 bis c.p. assimila, ai fini della configurabilità dei reati di cui ai punti precedenti, ai PU e ai IPS, i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE); i funzionari e gli agenti delle Comunità europee; gli esponenti di Stati membri presso le Comunità Europee; i membri degli enti costituiti sulla base di trattati comunitari; i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati membri delle Comunità Europee.

Il secondo comma della norma estende la configurabilità dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione, anche al caso in cui destinatari di denaro ed altre utilità siano soggetti di atri Stati esteri che esercitino funzioni assimilabili a quelle dei PU e degli IPS e la dazione avvenga con l'intento di ottenere un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 comma 2 n.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi per esempio nel caso in cui nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla pubblica amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto all'ente con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nell'ambito di questi reati è intervenuta la Legge 190/2012 contenente nuove "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" la quale, oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, anche mediante un inasprimento sanzionatorio, e a favorire la maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, ha introdotto importanti novità:
a) La concussione (art. 317 c.p.) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato;
b) La distinta ipotesi di concussione per induzione ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Soggetto attivo del reato è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare utilità;
c) il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra

esponenti aziendali e un soggetto pubblico , nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che tale attività attenga ad un singolo e specifico provvedimento o atto della p.a.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere degli amministratori, revisore, dirigenti e dipendenti della Fondazione operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti. Per poter rendere efficace tale sezione occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano consapevoli dei comportamenti censurati e rispettino le regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa sezione, al fine di impedire il verificarsi di reati previsti nel decreto.

3. AREE A RISCHIO. Individuazione delle zone a rischio reato.

I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione.

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutti quegli ambiti di operatività che per lo svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione (aree di rischio diretto).

Sono da considerarsi ugualmente a rischio gli ambiti di operatività che pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la pubblica amministrazione (aree di rischio indiretto).

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Fondazione intrattiene con amministrazioni pubbliche, le aree di attività ritenute maggiormente a rischio sono state così individuate:

<u>Aree a rischio diretto</u>

- Gestione dei rapporti con istituzioni, enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio (richieste di provvedimenti amministrativi, licenze/autorizzazioni/accreditamenti, contratti, altre comunicazioni a soggetti pubblici);
- Percezione e utilizzazione di contributi;
- Gestione amministrativa del personale;
- Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;

<u>Aree a rischio indiretto</u>

- Amministrazione, finanza, contabilità fiscale;
- Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- Selezione del personale e dei fornitori.

Eventuali integrazioni delle indicate aree di attività a rischio potranno essere disposte dal CdA anche su parere e proposta dell'ODV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO DIRETTO.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi a principi di lealtà e di correttezza.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

I Destinatari al fine di non porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, in particolare *non* devono:

1. Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 e 25 del Decreto);
2. Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;

E' fatto divieto in particolare di:

- Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentati della pubblica amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2;
- Assumere comportamenti volti ad indurre in errore o influenzare indebitamente funzionari o dipendenti di PA nazionali e comunitarie;
- Durante l'eventuale esecuzione di contratti con la PA o con il soggetto incaricato di pubblico servizio, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori dovranno astenersi da comportamenti impropri ingannevoli o illeciti diretti ad ottenere in corso d'opera l'approvazione di varianti, a vantaggio o ad interesse di Fondazione o al fine di non rispettare gli obblighi contrattuali assunti;
- Riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi (è in particolare vietata ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia; o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare

l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del proprio valore e, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari in sede di rendicontazione;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi e o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. I rapporti con la PA in tutte le aree di attività devono essere gestiti esclusivamente da personale appartenente alla funzione amministrativa o alla Direzione, ovvero da professionisti specificamente incaricati dal Consiglio di Amministrazione. Ove sia necessaria sarà rilasciata ai soggetti suddetti specifica procura scritta;
2. Per quel che attiene agli eventuali accertamenti giudiziari, tributari, amministrativi vi devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, i quali dovranno dare avviso dell'avvio dell'accertamento al Consiglio di Aministrazione, al Revisore Unico ed all'ODV. Di tutto il procedimento relativo all'accertamento devono essere redatti e conservati i verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenzi criticità, il Consiglio di Aministrazione, il Revisore Unico e l'ODV devono esserne informati con nota scritta;
3. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in denaro contante, salvo casi di comprovate necessità operative e salva espressa autorizzazione della Direzione e comunque per importi non superiori ad Euro 500,00;
4. Eventuali dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari dirette all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, previa verifica ad opera del Revisore Unico e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto, anch'esso verificato dal Revisore Unico;
5. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione e riferire all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;
6. Gli accordi con i partners commerciali e i contratti con collaboratori esterni e con i fornitori di sevizi devono essere redatti per iscritto per evitare la formazione di risorse finanziarie occulte destinate a pubblici ufficiali.

In relazione ad ogni operazione descritta tra quelle “a rischio diretto”, deve essere conservata la documentazione che rende conto dell’evolversi della stessa al fine di consentire gli opportuni controlli anche da parte dell’ODV (tracciabilità dell’operazione).

Nelle aree a rischio indiretto (fatturazione passiva, scelta di collaboratori esterni, consulenti, liberi professionisti esterni, assunzione del personale) è necessario prevenire il rischio che queste attività siano volte alla formazione di risorse finanziarie occulte che possono essere impiegate per illecite dazioni a pubblici ufficiali o possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

Fondazione AGO quale prassi operativa di minimizzazione del rischio reato non utilizza liquidità: per le spese routinarie vengono utilizzate esclusivamente carte di credito. Eventuali spese sostenute dal personale di Fondazione vengono documentate alla Funzione Amministrativa la quale dispone il rimborso in busta paga.

È necessario che vengano conservati i documenti necessari alla ricostruzione dei movimenti contabili di Fondazione.

A tal fine ciascuna Unità Operativa coinvolta deve trasmettere alla Funzione Amministrativa le ricevute/fatture delle spese effettuate affinché vengano conservate presso la sede di Fondazione AGO.

5. COMPITI DELL’ODV

L’ODV deve svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure sopra descritte, dei protocolli in allegato relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire i reati di cui alla presente parte Speciale.

Nel caso in cui dovesse ritenerle inidonee deve proporre la loro modifica, integrazione o aggiornamento.

L’ODV deve inoltre esaminare eventuali segnalazioni di violazione del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto previsto; accertare ogni eventuale violazione della presente parte speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei Delitti informatici e trattamento illecito di dati, quali previsti dall'articolo 24-bis del Decreto Legislativo, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo.
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

In relazione alla parte Parte Speciale B sono stati individuati i Principi di Comportamento ai quali i Destinatari devono attenersi nell'utilizzo dei sistemi informatici ed è stato predisposto il Protocollo denominato "gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali", allegato al Modello (ALL. 2).

Ai fini della presente parte speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001.
Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti ovvero al danneggiamento del medesimo. Per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittime, di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta anche la frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

E’ importante altresì segnalare che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico pubblico all’atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 24 bis DEL D.LGS. n.231/2001: esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'articolo 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
L'articolo 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)
La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere degli amministratori, dirigenti e dipendenti della Fondazione operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti ed utenti. Per poter rendere efficace tale sezione occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano consapevoli dei comportamenti censurati e rispettino le regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa sezione, al fine di impedire il verificarsi di reati previsti nel decreto.

3. AMBITI DI OPERATIVITÀ A RISCHIO

Dalla mappatura dei rischi legati ai reati in oggetto è stato rilevato che difficilmente potrà essere trovata un'area non strettamente legata alla possibilità di commettere tale tipo di reati, essendo i sistemi informatici e le comunicazioni telematiche tra i principali strumenti attraverso cui si esplica l'attività della Fondazione.

Tale aspetto induce a suggerire all'Ente di adottare il Modello organizzativo sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo Ue 2016/679 al fine di implementare i presidi organizzativi individuati nel presente Modello organizzativo.

Dall'analisi critica effettuata delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le aree più specificamente a rischio di commissione di delitti informatici e trattamento illecito dei dati fanno riferimento alle seguenti attività:

- Gestione degli accessi fisici al sistema informatico, anche da parte di utenti di Fondazione AGO;
- Predisposizione e gestione della rete informatica;
- Registrazione dei dati elettronici.

Si rileva che Fondazione AGO utilizza – nelle sedi di proprietà del Comune di Modena - strumenti informatici di proprietà del Comune di Modena.

Tali strumenti informatici sono collegati alla rete intranet comunale alla quale il singolo operatore può accedere mediante una password individuale.
In relazione a tale sfera di attività è necessario verificare con il Comune di Modena se sia possibile introdurre limitazioni all'accesso in rete intranet e/o altri presidi di sicurezza.
In generale, le attività attraverso le quali possono essere commessi i reati contemplati nella presente Parte Speciale ovvero trattati in modo illecito i dati aziendali informatici, sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizzi le tecnologie dell'informazione.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari al fine di non porre in essere comportamenti contrari alla legge, tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, devono:
- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali;
- astenersi da qualunque attività che possa determinare la modificazione, soppressione o creazione fraudolenta di documenti informatici, pubblici o privati, che potrebbero avere valenza probatoria e, comunque, astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico aziendale al fine di modificare o sopprimere dati, documenti ed informazioni ivi conservate;
- astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico protetto di Terzi, siano essi soggetti pubblici o privati;
- astenersi dal detenere e diffondere abusivamente credenziali di autenticazione o comunque codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento o l'interruzione di un sistema informatico o telematico di Terzi, pubblici o privati, nonché dal diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché dall'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di Terzi, siano essi pubblici o privati.

Agli utenti della rete internet aziendale (siano essi dipendenti/collaboratori/utenti esterni di Fondazione AGO) è fatto espresso divieto di:
- trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare e /o discriminare la sessualità e la razza. Tale divieto integra le prescrizioni dettate dal codice etico.

Inoltre, l'uso dei computer disponibili in Fondazione è concesso soltanto per motivi di lavoro.
L'accesso ai programmi di contabilità, gestione ed amministrazione della Fondazione è concesso esclusivamente alla Direzione ed alla Funzione Amministrativa.
Ogni violazione delle procedure interne per l'utilizzo del sistema informativo e internet deve essere tempestivamente comunicata all'ODV.

5. COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed efficacia del Modello in materia di illeciti informatici sono quelli di carattere generale previsti dalla Fondazione.
Se l'ODV dovesse riscontrare delle violazioni, procederà ad individuare la sanzione ritenuta idonea seguendo le regole indicate nel capitolo che disciplina l'ODV e il sistema disciplinare.
Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente, sulla base della gravità del fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV. Tale organismo suggerisce infatti, nel rispetto delle procedure sopra indicate, le opportune sanzioni per la violazione dei sistemi informatici della Fondazione, per le frodi informatiche e per la violazione della privacy avvenute con l'ausilio o per mezzo dei sistemi informatici.

PARTE SPECIALE C

I REATI SOCIETARI

I c.d. reati societari, vale a dire le fattispecie di cui all'art 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001 sono regolati e previsti dal Libro V del Codice Civile al Titolo XI rubricato "*Disposizioni penali in materia di Società e consorzi"*.
Ciò vuol dire che le norme ivi previste non sono tecnicamente applicabili alle fondazioni non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni in questione, con esclusione del reato di corruzione tra privati, introdotto con il D.Lgs. 38/2017 tra i reati presupposto della responsabilità da reato delle persone giuridiche.
Tuttavia Fondazione AGO, in via prudenziale, ha ritenuto di predisporre una Parte Speciale avente ad oggetto l'insieme dei c.d. reati societari previsti dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 al preciso fine di dettare a tutti i Destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite: i) nel trattamento di dati attinenti agli aspetti economici della Fondazione, ii) nonché nella gestione delle operazioni/attività afferenti la rendicontazione iii) e, in genere, nel trattamento della documentazione dell'Ente. Ciò in considerazione del fatto che gli obbiettivi di bilancio nelle organizzazioni non lucrative nascono dalla necessità di trasparenza nei confronti dei soggetti finanziatori.

Alla luce di quanto sopra indicato di seguito saranno illustrate:
- le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- i presidi di controllo attualmente esistenti;
- i principi di comportamento da seguire;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
-corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

- illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggiottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. c.);
- estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.).

Per quanto riguarda la presente parte speciale, si provvede qui di seguito ad una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter. D.Lvo. 231/2001.

1. I REATI CUI ALL'ART. 25 ter DEL D.LGS.VO N. 231/2001: esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati

False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società.

La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall'art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d'ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.).

L'elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all'art. 2622 c.c. è costituito dall'avere, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico.

La falsità punibile ha ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato).

La punibilità è estesa anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa – senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva.

Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva).
Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.
Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell'1% del patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto.
Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori.
L'art. 2622 c.c. prevede un'ipotesi aggravata (concernente unicamente le società con azioni quotate) che sussiste quando «il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori».
Il quinto comma dell'art. 2622 c.c. fornisce la definizione di "grave nocumento", stabilendo che esso è integrato quando «abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

Impedito controllo (art. 2625 c. c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione.
L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci.
Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione).

Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consunzione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma).

Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un pregiudizio per la società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere realizzata nell'interesse o vantaggio della società stessa.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.)

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorquando si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi di reato più grave (ad esempio: la truffa).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 c.c. prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.)

Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono: "riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni".

La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute – perché il reato sussista – «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione.

Procedibile a querela della persona offesa (id est: di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c. c.)

Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi.

Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» Decreto legislativo 58/1998, «ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»).

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al collegio sindacale.

Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

E' opportuno segnalare i rapporti fra la presente norma incriminatrice e l'art. 136 Decreto legislativo 385/1993 (testo unico bancario), posto che – soprattutto dopo la modifica apportata a quest'ultima norma dalla Legge 262/2005 – l'ambito delle situazioni di potenziale conflitto (costitutive del

presupposto dell'obbligo sanzionato dall'art. 2629 bis c.c.) si amplia notevolmente, estendendosi a tutte le operazioni fra la società e la banca, nella quale, in ipotesi, un esponente della società si trovi a rivestire la funzione di amministratore (anche se non esecutivo o privo di deleghe).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso.

Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

La sopravalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo – in presenza degli altri requisiti – la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile.

E' prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'ente.

Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Con il D.Lgs. n. 38/2017, entrato in vigore il 15 marzo 2017, è stato riformulato il reato di c.d. corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Rispetto alla previsione precedente resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato:

- previgente fattispecie: a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sè o per altri, è punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società;
- novellata fattispecie: la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Con il D.Lgs. n. 38/2017, entrato in vigore il 15 marzo 2017 è stata introdotta la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati. Si tratta di una fattispecie procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

1) offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
2) sollecitare per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

L'**art. 2635-ter c.c.** prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.)

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta: (a) con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare); (b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni non collocate, oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti).

Per la punibilità del fatto occorre che l'agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.

Aggiotaggio (art. 2637 c. c.)

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. punisce chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commessa da tutti.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. c.)

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal Decreto legislativo 385/1993 (art. 134) e dal Decreto legislativo 58/1998 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione.

Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che (a) espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza;

ovvero (b) occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione.

Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).

Circa la modalità della condotta indicata sub (a), essa riprende la formula delle false comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 c.c., con l'avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono previste soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo.

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un quid pluris rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c., di cui si dirà).

Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma.

Si consideri che la formula adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.

Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

Delitti tentati

In relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra descritti, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'Ente poi, non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Ai fini della presente Parte Speciale E sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi al fine di minimizzare il rischio di commissione di uno dei reati sopradescritti; tali misure di prevenzione si affiancano il Protocollo denominato "Acquisto beni e servizi", già in uso presso Fondazione AGO ritenuto idoneo a minimizzare il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, il revisore unico, il direttore generale nonché i dipendenti dell'ente.

Come anticipato, l'art. 2639 c.c. equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita di fatto in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Per tale motivo tutti gli amministratori, dirigenti e dipendenti degli enti devono essere a conoscenza di quali siano i comportamenti censurati e le norme di condotta individuate per prevenire la commissione dei reati societari .

3. MISURE PER LA PREVENZIONE

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti coinvolti nella gestione delle aree correlate alla rendicontazione, ai rapporti tra gli organi e ai rapporti con le Autorità, sono tenuti al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

a) l'agevole registrazione contabile;

b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di Fondazione AGO è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo generali di seguito descritti:

1) Tracciabilità delle operazioni.

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

2) Segregazione delle funzioni.

All'interno di un processo, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

3) Evidenza formale dei controlli.

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

4) Identificazione e responsabilità dell'operazione/processo.

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

5) Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti.

I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

4. AREE A RISCHIO IN RELAZIONE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI EX ART. 2635 C.C.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", sono state individuate le relative attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati. Esse sono:

1) elargizioni/omaggi;

2) offerta di materiale editoriale;

3) acquisti beni e servizi;

4) gestione dei rapporti con i mass media;

5) gestione dei contratti.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'esecuzione delle proprie attività i Destinatari del Modello devono garantire il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di Fondazione AGO, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del rendiconto e delle altre comunicazioni, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione;
- garantire e agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione dell'Ente prevista dalla legge;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;

- adottare una chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alle fasi di progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione delle iniziative effettuate;
- definizione della tipologia di omaggi da concedere e del loro massimo valore, oltre che dei destinatari degli stessi;
- definizione dell'iter di approvazione degli omaggi da concedere;
- monitoraggio periodico degli eventuali omaggi concessi e del rispettivo valore (singolo e/o cumulato);
- controllo preventivo al fine di verificare che quanto utilizzato all'interno del materiale sia stato autorizzato dall'autore dell'opera e non vi sia contraffazione o alterazione o uso di un marchio/segno distintivo già registrato da terzi;
- previsione che sul materiale editoriale vi sia sempre l'indicazione della fonte di riferimento in caso di utilizzo di citazioni o altre opere di ingegno;
- controllo di coerenza tra la prestazione ricevuta/bene ricevuto e la prestazione/bene previsti dall'ordine d'acquisto emesso/approvato.

Ad integrazione dei principi sopra indicati si rinvia al Regolamento Acquisto di beni e servizi già in uso presso Fondazione AGO.

6. COMPITI DELL'ODV

L'ODV deve svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei suindicati principi di comportamento e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

L'ODV deve inoltre esaminare eventuali segnalazioni di violazione del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE D

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE

DELLE NORME ANTIFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'art. 9 della l. 123/2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai rati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'intervento normativo è degno di menzione poiché ha introdotto la responsabilità dell'ente per reati di natura colposa.

Tale novità ha immediatamente imposto alcune riflessioni circa la compatibilità della responsabilità dell'ente per reati colposi e la necessità che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, come previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001.

Il criterio dell'interesse risulta infatti incompatibile con i reati di natura colposa, in quanto non è configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione.

Nelle ipotesi di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies, la responsabilità dell'Ente è pertanto configurabile soltanto se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente.

Più precisamente se l'Ente ha risparmiato in costi e tempi tenendo una condotta non conforme alle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per individuare il contenuto delle procedure e delle diposizioni idonee a prevenire i reati di cui all'art. 25 septies occorre prima individuare il contenuto e l'estensione dell'obbligo di sicurezza previsto dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro.

Secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro oggi non può intendersi, come in passato, in termini esclusivamente statici - quale obbligo di massima sicurezza possibile, con ciò intendendosi l'adozione delle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate - ma deve intendersi in modo dinamico.

Il datore di lavoro deve infatti anche informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

Il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sia generali ex art. 2087 c.c. (obbligo di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile), che speciali ex D.lgs. 81/2008, e può essere ritenuto responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività lavorativa e abbia un nesso di derivazione effettiva dallo svolgimento della stessa attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia imprevedibile e quindi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Allo stesso modo il modello organizzativo per essere idoneo ed efficace nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, dovrà necessariamente tenere conto degli obblighi di prevenzione e protezione imposti dalla normativa vigente (art. 2087 e D.lgs.vo 81/2008) e delle procedure interne nascenti dalla esigenza di gestione della sicurezza sul lavoro.

Da qui l'esigenza di

1) effettuare una mappatura del rischio approfondita ed orientata secondo la specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;

2) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne ai sensi dei principi ex D.Lgs. 231/2001. A tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte ai sensi del D.Lgs. 81/2008 onde evitare inutili e costose duplicazioni;

3) valutare ed individuare dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico operativo, e l'Organismo di Vigilanza incaricato ex D.Lgs. 231/2001 del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure interne.

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS.VO N. 231/2001: esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno cagioni ad altri per colpa una lesione personale.

Deve precisarsi che non tutti gli episodi ascrivibili a queste due norme che si verificano in occasione dell'attività d'impresa possono essere il presupposto per la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001: secondo l'art. 25 septies infatti rilevano soltanto i fatti in cui la condotta colposa sia consistita nella violazione di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della saluta e della sicurezza sul lavoro

Per quanto poi riguarda le lesioni personali, si deve sottolineare che la responsabilità dell'ente è previsto solo con riferimento alle ipotesi di lesioni gravi o gravissime, secondo le definizioni dell'art. 583 c.p., commi primo e secondo.

In particolare sono gravi le lesioni che causano l'insorgere di una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni e quelle che producono l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

sono gravissime le lesioni che determinano una malattia certamente o probabilmente insanabile , la perdita di un senso, di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

La responsabilità amministrativa dell'ente avrà come conseguenza l'applicazione di sanzioni che si situano su tre livelli diversi di gravità:

Nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi) la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di durata di tre mesi a un massimo di un anno.

Nel caso di omicidio colposo determinato dalla violazione di altre norme antinfortunistiche, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote, quelle interdittive da tre mesi a un anno.

Nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote, le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

2. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

Trattandosi di delitti colposi, e non dolosi come la gran parte di quelli richiamati dal D.lgs. 231/2001, la presente parte speciale deve prevenire i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge per la piena tutela della sicurezza e del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente parte speciale si prefigge quindi di:

1) definire la struttura organizzativa dei soggetti dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;

2) dettare principi di condotta generali, per tutti i destinatari della parte speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro secondo le norme del testo unico;

3)favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci all'attività aziendale;

4) favorire le attività volte al costante adeguamento e aggiornamento delle misure preposte alla tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

3.LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FONDAZIONE AGO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, Fondazione AGO si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente (D. Lgs. 81/2008, recante attuazione alla delega di cui all'art. 1 L. 123/2007, c.d "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", di seguito TU), nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire, i rischi lavorativi per dipendenti e collaboratori.

Nell'ambito di tale struttura operano i seguenti soggetti:

•il Datore di lavoro, inteso quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito dipendenti e collaboratori prestano la propria attività.

•i Dirigenti, laddove nominati, sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

•i Preposti, laddove nominati, intesi come quei soggetti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale poter di iniziativa;

•il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Nell'ambito della struttura organizzativa di Fondazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Responsabile del SPP (RSPP) è persona diversa dal datore di lavoro, legale rappresentante di Fondazione AGO;

•gli Addetti al Primo Soccorso (APS) e gli Addetti alla Prevenzione Incendi ed Evacuazione (API);

•il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il RLS è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente;

•il Medico Competente è colui che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Fondazione AGO ha provveduto alla nomina di un Medico competente;

•i Lavoratori sono tutti quei soggetti che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono un'attività lavorativa in seno alla Fondazione (dipendenti distaccati, dipendenti, collaboratori);

•Terzi destinatari. In aggiunta ai soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della fondazione, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza

dei lavoratori. Si considerano Terzi destinatari pertanto i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (Appaltatori); i fabbricanti e fornitori (Fornitori); gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).
In questa struttura organizzativa assume rilevanza altresì l'ODV il quale, pur essendo privo di un ruolo operativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, svolge i compiti di vigilanza, monitoraggio e proposta in relazione al Modello.

3. PRINCIPI DI CONDOTTA GENERALI PER FONDAZIONE AGO

Fondazione AGO si impegna, come previsto dalla normativa prevenzionistica vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

•la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

•la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di norme e regole che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'ente, l'influenza dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

•l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e quindi la loro gestione, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

•il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

•la riduzione dei rischi alla fonte;

•la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;

•la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono o che possono essere esposti a rischi;

•la definizione di adeguate misure di protezione collettiva o individuale;

•il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;

•l'allontanamento di Lavoratori dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la persona e, ove possibile, la collocazione ad altra mansione;

•la comunicazione e il coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro; in quest'ottica particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;

•la formazione e l'addestramento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al fine

di assicurare la consapevolezza dell'importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione e all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

•la definizione di adeguate misure igieniche e di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione e di pericolo grave e immediato;

•l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;

•la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro non devono in alcun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

4. PRINCIPI DI CONDOTTA GENERALI E I DESTINATARI

I destinatari del Modello, cioè tutti coloro che operano per e con Fondazione AGO, nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, devono rispettare, oltre alle previsioni e prescrizioni del Modello, la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico e le procedure vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Più specificamente, di seguito vengono indicati i principi e le norme di comportamento di ciascuna categoria di destinatari.

4.1 PRINCIPI E INDICAZIONI DI CONDOTTA PER IL DATORE DI LAVORO

<u>Il Datore di lavoro deve:</u>

•effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;

• designare il RSPP;

• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti; le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzo in ogni evenienza; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto prima possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare adeguate condizioni igieniche; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e controllo di funzionamento; in genere le

misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, adottate dalla Fondazione, siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti;

• garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori; in materia di impianti e apparecchiature elettriche, di movimentazione manuale di carichi, di utilizzo di videoterminali e di prevenzione e protezione contro le esplosioni.

Il Datore di lavoro e i Dirigenti, laddove nominati, devono:

1) nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare API, APS verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;

2) in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

3)fornire ai Lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, laddove necessari in relazione all'attività svolta, sentito il RSPP e il Medico competente;

4) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e/o specifico;

5) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

6) riscontrare tempestivamente le segnalazioni dei Preposti o dei Lavoratori concernenti eventuali deficienze di mezzi, attrezzature e dispositivi, ovvero di eventuali condizioni di pericolo che si riscontrino durante il lavoro;

7) adottare le misure di controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

8) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e circa le disposizioni adottate o da adottare in materia di protezione;

9) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione di piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;

10) consentire ai Lavoratori, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

11) consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati di cui al seguente numero 12;

12) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriore l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
13) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, in relazione alle rispettive competenze: a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. I medesimi dati dovranno essere inviati anche all'ODV;
14) consultare il RSL in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
15) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente e adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'ente o delle sue sedi o uffici, nonché al numero delle persone presenti;
16) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione;
17) vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio d'idoneità.
Il Datore di lavoro infine fornisce al RSPP e al Medico competente le necessarie informazioni in merito a:
•la natura dei rischi;
•l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
•impianti e processi produttivi, in quanto presenti;
•i dati relativi alle malattie professionali;
•i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

4.2 PRINCIPI E INDICAZIONI DI CONDOTTA PER I PREPOSTI

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di lavoro, i Preposti, laddove nominati, secondo le loro attribuzioni e competenze devono:
•sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei Lavoratori degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali e in caso di inosservanza informare i loro superiori diretti;
•verificare che soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;

•richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa;
•informare il prima possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato del rischio stesso e delle disposizioni adottate o da adottare in materia di protezione;
•segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o ai Dirigenti le deficienze di mezzi, di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione, nonché ogni condizione di pericolo riscontrata durante il lavoro. Qualora il Datore di lavoro o i Dirigenti non si attivino entro un termino congruo, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'ODV.

4.3 PRINCIPI DI CONDOTTA PER RSPP, APS, API, RLS E MEDICO COMPETENTE

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di lavoro, il RSPP e gli ASPP, laddove nominati, devono provvedere a:
•individuare i fattori di rischio, effettuare la valutazione dei rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione interna;
•elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
•elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività dell'ente;
•proporre al Datore di lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, sulle normative e sulle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro; sulle procedure di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi di RSPP, ASPP, Medico competente, APS e API e sulle misure di protezione e prevenzione adottate;
•proporre al Datore di lavoro programmi di formazione e addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione a questi ultimi di un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza con particolare riguardo ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei soggetti operanti nell'ente, organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottati;
•monitorare costantemente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

<u>Gli APS e API devono:</u>

•adempiere correttamente ai propri compiti in materia rispettivamente di primo soccorso e prevenzione incendi;

•garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

I RLS:

•accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;

•sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nelle sedi/uffici dell'ente;

•sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico competente;

•sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;

•ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti macchine, impianti, organizzazione e ambiente di lavoro, infortuni e malattie professionali;

•ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

•ricevono formazione e addestramento adeguati;

•promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;

•formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;

•formulano proposte in merito all'attività di prevenzione;

•avvertono il Datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;

•possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottate dal Datore di lavoro o dai Dirigenti, e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;

•ricevono su richiesta copia del DVR;

•sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;

•devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I RLS devono porre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o ASPP.
Il Medico competente:
•collabora con il Datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di attività svolte dall'ente e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
•programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
•istituisce, tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
•consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
•consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce informazioni circa la relativa conservazione;
•invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003;
•fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e fornisce informazioni analoghe, a richiesta, ai RLS;
•informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
•comunica per iscritto al Datore di Lavoro, al RSPP e ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori;
•visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
•partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

4.4 PRINCIPI DI CONDOTTA PER I LAVORATORI

I Lavoratori hanno l'obbligo di:

•prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro;

•contribuire insieme al Datore di Lavoro e ai Dirigenti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

•osservare le disposizioni impartite dal Datore di lavoro e dai Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale;

•utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi e i dispositivi di sicurezza messi a disposizione da Fondazione AGO;

•segnalare immediatamente al Datore o ai Dirigenti le deficienze di mezzi e dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS. Qualora il Datore di lavoro o il Dirigente non si attivino entro un termine congruo per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'ODV;

•non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo;

•provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a disposizione senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;

•non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;

•partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di lavoro;

•sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico competente.

4.5 PRINCIPI DI CONDOTTA PER I TERZI DESTINATARI

I Terzi destinatari devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, scegliendo attrezzature e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia qualora necessari in relazione all'attività svolta.

<u>In particolare gli Appaltatori:</u>

•devono garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto mediante contratto d'opera o di somministrazione;

•recepire le informazioni fornite dal Datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Datore di lavoro;
•cooperare con il Datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
•coordinare con il Datore di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;

Inoltre i Fornitori:

•devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso beni, attrezzature di lavoro, disposizioni di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4.6 AREE A RISCHIO

Con riferimento agli illeciti sopra descritti si ritiene che il rischio di commissione all'interno dell'ente sia marginale.

Fondazione AGO svolge la propria attività presso locali in comodato d'uso di proprietà del Comune di Modena e di Fondazione di Modena, i quali sono tenuti a garantire l'agibilità dei locali concessi in comodato.

Fondazione è tenuta a richiedere al Comune di Modena e Fondazione di Modena ed a conservare in copia (anche telematica) ogni certificazione relativa alla sicurezza dei locali in utilizzo e segnatamente:

- Certificati di agibilità e/o altra documentazione comprovante la regolarità edilizia;
- Documentazione dei Vigili del Fuoco (SCIA –C.P.I.), quando prevista;
- Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrici, termici, climatizzazione, etc.);
- Verbali di verifica e controllo degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n. 462;
- Documentazione attestante la conformità ed i controlli degli apparecchi di sollevamento (ascensori e montacarichi).

Per l'identificazione delle singole aree di rischio in relazione ai reati di cui alla presente parte speciale si rinvia all'analisi documentale – valutazione dei rischi contenuta nel DVR di Fondazione AGO.

5. PROTOCOLLI DI GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione dispone di procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro redatte sulla scorta della normativa prevenzionistica vigente e di un documento di valutazione rischi a cui si rinvia ai

fini della descrizione dei protocolli di gestione e controllo dei rischi di commissione dei reati di cui all'art. 27 septies D.Lgs. 231/2001.

Il sistema dei controlli preventivi in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro si basa sui seguenti principi.

Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, con particolare riferimento al Datore di lavoro, ai Dirigenti, ai Preposti, al RSPP, agli ASPP, agli APS, agli API, agli RLS.

Tali responsabilità devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (ad es. ASL, Ispettorato del lavoro, ecc.).

I rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro, anche mediante il SPP.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di un DVR ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

Il DVR deve essere approvato dal Datore di lavoro, dal RSPP e, per presa visione dal Medico competente, sentito, laddove necessario, il RLS.

Il DVR deve essere custodito presso la sede di riferimento e aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori.

Devono essere periodicamente svolte, se ritenuto necessario o opportuno a seguito della valutazione dei rischi e sentito il parere del Medico competente, indagini analitiche ambientali (con riferimento all'area di attività che richiede l'utilizzo di sostanze chimiche).

Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti.

Deve essere predisposto e aggiornato, a cura del Medico competente, un Piano Sanitario aziendale volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisico dei lavoratori e a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente, nonché a programma l'effettuazione delle visite mediche.

Il Piano Sanitario deve essere oggetto di apposito monitoraggio, documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico competente e inviata al Datore di lavoro e al SPP.
Gli infortuni sul lavoro dei lavoratori che comportano assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro.
I dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro devono inoltre essere trasmessi tempestivamente agli organi preposti, nonché ai fini della informativa e vigilanza all'ODV.
Deve essere predisposto e implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'ente, al fine di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva e adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, sia degli interventi necessari al suo aggiornamento.
Deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e aggiornato un programma di informazione, formazione e addestramento periodici dei Destinatari, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tali attività possono essere differenziate in relazione al luogo di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori.
Lo svolgimento e la partecipazione a corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati.
I RLS devono poter verificare, anche attraverso accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione.
L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate.
Con cadenza almeno annuale devono essere effettuate a cura del Datore di lavoro e del RSPP e con la partecipazione del Medico competente, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire questioni connesse alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
Le riunioni devono essere formalizzate mediante redazione di apposito verbale che dovrà essere inviato all'ODV.
Il divieto di fumare deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato in tutti gli ambienti di lavoro, con svolgimento di apposite attività di vigilanza.
Deve essere adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori, che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni o autorizzazioni in merito, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici.

Nei trasferimenti interni ed esterni devono essere osservate tutte le necessarie e opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es. verifica della regolare copertura assicurativa).

Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad es. porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.).

Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Nell'attività di selezione dei fornitori devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere soggetta a ribasso.

Deve essere predisposto e implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TU, nonché dei dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi deve essere inviata all'ODV.

Nell'ambito del sistema disciplinare devono essere previste apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

6. COMPITI DELL'ODV

L'ODV deve svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure sopra descritte e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire i reati di cui alla presente parte Speciale.

Nel caso in cui dovesse rilevare la inidoneità o la inefficacia delle procedure adottate a prevenire i reati sopra descritti, deve proporre la modifica , l'integrazione o l'aggiornamento delle procedure stesse.

L'ODV deve inoltre verificare il rispetto da parte di Fondazione AGO di quanto previsto nel DVR e nel codice etico.

L'ODV deve inoltre esaminare eventuali segnalazioni di violazione del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE E

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E l'AUTORICICLAGGIO

Con il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, oltre che alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca le misure di esecuzione.

In particolare, l'art. 63 comma 3 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25 octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

L'art. 64 c. lett. F) invece ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L.146/2006 di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della l. 146/2006.

Ora, dopo l'abrogazione dell'art. 10 della L. 146/ 2006 e la introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25 octies, l'ente è punibile per i suddetti reati anche se compiuti in ambito prettamente nazionale.

La ratio del D.lgs. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il decreto legislativo contiene numerosi obblighi per soggetti specifici, quali banche, intermediari finanziari e coloro a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D.Lgs. 56/2004, quali professionisti, revisori contabili, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (per es: agenzie di affari in mediazioni immobiliari, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, esercizio di case d'asta o galleria d'arte).

Nei loro confronti trovano applicazione sia gli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 sia le specifiche disposizioni in materia di identificazione /registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazioni delle operazioni sospette dettate a carico degli operatori c.d. non finanziari dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento del 24 febbraio 2006.

In un'ottica di tutela avanzata e di prevenzione, anche l'inadempimento a siffatti obblighi viene punito.

A questo proposito si evidenzia che l'art 52 del decreto legislativo obbliga gli organi di controllo di gestione, tra cui l'ODV, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni di cui vengono a conoscenza.

Tali violazioni riguardano in particolare le infrazioni relative alle registrazioni, segnalazioni e ai limiti di uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie)

Mentre per alcuni organi di controllo, per esempio il collegio sindacale, sembrerebbe sussistere, sulla base delle disposizioni del c.c., una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., per l'ODV invece una simile responsabilità parrebbe in contrasto con la natura dei poteri e dei doveri ad esso attribuiti dalla legge.

Vale la pena sottolineare che la responsabilità dell'ente sussiste soltanto nei casi in cui i reati di cui all'art. 648, 648 bis e 648 ter, 648 ter 1 c.p. sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Trattandosi infatti di reati comuni (che possono ciò essere commessi da chiunque), è necessario, ai fini della rilevanza della responsabilità dell'ente, che la condotta posta in essere dall'apicale o dal dipendente sia attinente all'attività di impresa esercitata dall'ente (es: acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto).

La responsabilità dell'ente è collegata anche alla commissione dei reati elencati dall'art. 10 legge 146/2006, richiamato nell'art. 25 octies D.Lgs. 231/ 2001, quando i suddetti reati abbiano natura di reati transnazionali.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 146 / 2006 si considera transnazionale

- Il reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato
- Ovvero sia commesso in più di uno stato
- Ovvero sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato
- Ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall'art. 10 legge 146/2006 si deve ritenere sussistente la responsabilità dell'ente quando un soggetto commette uno dei reati indicati all'art. 10 (es. riciclaggio) e questo ha riverbero a favore del gruppo organizzato criminale ed è stato commesso in uno dei contesti descritti dall'art. 3 L. 146/2006, ovviamente ferma restando la consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell'esponente dell'Ente del carattere transnazionale del fatto.

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS.VO N. 231/2001: esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'articolo 648 c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza del dolo "specifico" da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.
Secondo la dottrina per quanto concerne l'elemento psicologico richiesto, si sottintende l'effettiva conoscenza dell'illiceità penale del fatto presupposto.
Ulteriore requisito è il concetto di "provenienza illecita" dei beni oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'articolo 648-bis c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Il delitto di riciclaggio punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato – pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso tesa ad impedire ogni possibile collegamento con il reato.
Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.. La condotta di "trasferimento" è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione.
In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi.
L'ipotesi delle "altre operazioni" è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.
L'inciso "in modo da ostacolare l'identificazione" secondo un'interpretazione si riferisce esclusivamente alle "altre operazioni" e non invece alle condotte di "sostituzione" o "trasferimento",

che sarebbero quindi penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare la identificazione.

L'altra interpretazione – che sembra ora prevalente – attribuisce questa caratterizzazione a tutte le forme di condotta del riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni

Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva (rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc).

Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso all'estero.

Secondo il canone interpretativo dettato dalla Corte di Cassazione, il concetto di provenienza è da intendersi in senso lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro, del bene o dell'utilità dal delitto.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a titolo eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale, per costante giurisprudenza, ad integrare il momento intellettivo del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte vietate.

Il reato può essere integrato attraverso la cessione di immobili in modo tale (ad esempio tramite intestazioni fiduciarie) da ostacolare la individuazione del soggetto al quale l'immobile viene ceduto in cambio di danaro o altri beni di provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'articolo 648-ter punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi attagliare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

L'espressione "attività economiche e finanziarie" viene interpretata dalla giurisprudenza anch'essa in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Quanto all'oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) si rinvia a quanto notato sub articolo 648-bis c.p.
Eguale rinvio può farsi con riguardo alla provenienza di detti beni, con l'unica avvertenza che nel caso dell'articolo 648-ter la norma non contiene la specificazione "non colposo", sicché – almeno in teoria – la presente disposizione potrebbe trovare applicazione anche nel caso che il reato presupposto sia un delitto colposo (in pratica un'eventualità del genere è meno che congetturale).
Per quanto concerne l'elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a quelle indicate sub articolo 648-bis c.p.
Il reato può essere realizzato provvedendo all'utilizzazione di beni di provenienza illecita per l'acquisto di immobili formalmente intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene il bene "illecito".

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la legge n. 186/2014, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di autoriciclaggio di cui al nuovo art. 648 ter 1 c.p.
Commette quindi il reato di autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o essere concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da dirigenti e dipendenti della Fondazione, nonché da collaboratori esterni e partners commerciali.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i destinatari sopra indicati siano consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa parte speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

3. AREE A RISCHIO

In relazione alla presente parte speciale possono essere considerate a rischio le seguenti aree di attività:
- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori

- Raccolta e controllo delle richieste di prestito di opere d'arte
- Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione. Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti
- Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni
- Verifica delle prestazioni/beni acquistati

Possono altresì essere ritenute astrattamente a rischio le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche e giuridiche residenti nei paesi a rischio individuati nelle c.d. Liste Paesi e/o con persone fisiche o giuridiche collegate a reati di criminalità organizzata transnazionale, riportati nelle c.d. Liste Nominative, entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati o da soggetti a rischio reati di cui alla presente parte speciale.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE

E' in ogni caso fatto espresso divieto ai destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere, collaborare, o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé le fattispecie di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche soltanto occasionalmente la Fondazione per commettere o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

5. ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Si indicano di seguito i principi procedurali che i destinatari della presente parte speciale sono ritenuti a rispettare.

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori (in particolare delle Gallerie d'arte e dei collezionisti privati) e dei Partners (eventuali Collaboratori Esterni), sulla base di alcuni indici quali, a mero titolo di esempio, la sussistenza di protesti e/o procedure concorsuali, l'entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato. Le informazioni potranno essere ottenute attraverso richieste ad uffici pubblici, società specializzate, etc.;

- Verifica dell'autenticità dell'opera d'arte (richiesta di conferma della paternità dell'opera all'agenzia dell'artista, all'artista stesso e/o mediante riscontro con il Catalogo dell'Artista);
- Verifica della regolarità dei pagamenti, in particolare della coincidenza tra destinatario del pagamento e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
- Controllo della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc..), degli istituti di credito utilizzati (per es. sede legale delle banche) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

Ad integrazione delle misure di prevenzione sopraindicate, si rimanda al Regolamento – Acquisto di beni e servizi.

6. COMPITI DELL'ODV

L'ODV deve svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure sopra descritte e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire i reati di cui alla presente parte Speciale.

L'ODV deve inoltre esaminare eventuali segnalazioni di violazione del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE F

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

I reati in materia di violazione del diritto di autore sono stati introdotti nel D.lgs. 231/ 2001 all'art. 25 novies, quale presupposto della responsabilità da reato delle persone giuridiche, con la L23 luglio 2009 n. 99.

L'incisività dei rischi reato ex art. 25 novies all'interno dell'ente non è trascurabile e, per tale ragione, Fondazione di impegna a monitorare in maniera costante – anche attraverso il supporto del proprio ODV – ogni modifica normativa in tema di Diritto d'Autore.

Fondazione AGO, cosciente della centralità dell'area di rischio costituita dal pericolo di commissione dei reati descritti dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001, ha elaborato i contratti per il prestito di opere con l'ausilio di professionisti esperti in diritto d'autore.

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES D.LGS.VO N. 231/2001: ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 Decreto legislativo 633/1941

E' punito chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Tale ipotesi di reato si configura altresì se i reati di cui sopra sono commessi avendo ad oggetto una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

art. 171-bis Decreto legislativo 633/1941

E' punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Tale ipotesi di reato si configura altresì se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

E' inoltre punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Decreto legislativo 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter del medesimo Decreto, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

art. 171-ter comma 1 Decreto legislativo 633/1941 : reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

1. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

2. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

3. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza avere concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);

4. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

5. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

6. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

7. fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi aventi aventi impiego commerciale o prevalenti finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione, ovvero progettati, prodotti o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure;
8. altera o rimuove abusivamente informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Art. 171 ter comma 2 D. lg.vo 633/1941: reati caratterizzati da una delle seguenti condotte

1. riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi
2. immissione a fini di lucro in u sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto di autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore
3. realizzazione delle condotte previste dall'art. 171 ter comma 1 D.lg.vo 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi.
4. promozione ed organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171 ter comma 1D.lg.vo 633/1941

art. 171-septies Decreto legislativo 633/1941

Sono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis del Decreto legislativo 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi**.** E' altresì punito chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2 Decreto legislativo 633/1941.

art. 171-octies Decreto legislativo 633/1941

E' punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da dirigenti e dipendenti della Fondazione, nonché da consulenti/collaboratori esterni e partners commerciali.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i destinatari sopra indicati siano consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa parte speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

3. AREE A RISCHIO

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001: a) lo sviluppo, l'acquisizione e l'utilizzo di software e di banche dati elettroniche;

b) la gestione di siti web, inclusi i loro contenuti siano questi sotto forma di testi, immagini, video e banche dati;

c) l'acquisto, l'uso e la tutela di opere protette dal diritto d'autore e l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, di diritti d'autore su opere protette mediante contratti di cessione di diritti d'autore e contratti di licenza d'uso;

d) la produzione, commercializzazione e l'uso di prodotti editoriali sia in formato cartaceo che digitale;

e) la progettazione, la produzione, l'organizzazione e la promozione di eventi culturali.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE

La gestione dei rischi in materia di violazione del diritto d'autore deve essere svolta conformandosi alla normativa vigente, alle regole e alle specifiche procedure aziendali adottate dalla Fondazione, nonché alle norme del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello. Il sistema di organizzazione adottato dalla Fondazione in tema di prevenzione dei reati di violazione del diritto d'autore deve rispettare i fondamentali requisiti di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Le caratteristiche del sistema organizzativo devono essere diffuse, comprese, applicate da tutti i livelli organizzativi e costantemente aggiornate. La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di: i) conoscibilità all'interno della Fondazione; ii) chiara e formale delimitazione dei ruoli; iii) chiara descrizione delle linee di riporto.

4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari della presente parte speciale devono:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il Diritto d'Autore (inclusi gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti della SIAE);

b) nell'ambito delle proprie funzioni e delle procedure aziendali gestire i rapporti con gli autori e/o titolari del diritto, come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché con la massima trasparenza e correttezza;

c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree e funzioni aziendali coinvolte, che le tematiche relative ai diritti d'autore, nonché la relativa contrattualizzazione e gestione sia effettuata in modo lecito e regolare;

d) osservare rigorosamente le indicazioni in tema di curtesy e linea di credito stabilite nel contratto di prestito d'opera.

È fatto divieto ai destinatari della presente parte speciale di :

a) installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;

b) duplicare, riprodurre o comunque utilizzare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

c) diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

d) concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

e) mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;

f) effettuare download di file protetti dal diritto d'autore, in assenza di previa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

g) utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta.

f) tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

A completamento delle misure sopra elencate, si richiamano espressamente in questa sede il Protocollo - Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali ed il Regolamento - Acquisto di beni e servizi.

5. COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del modello in materia di reati di violazione dei diritti di autore sono quelli di carattere generale previsti dall'ente.

PARTE SPECIALE G

I REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il legislatore con la Legge 116/2009 art. 4 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l'art. 25 novies con evidente errore di numerazione trattandosi in verità dell'art. 25 decies.
Tale articolo introduce un reato comune a condotta attiva che fa sorgere responsabilità penale in capo a coloro che inducono a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni alla autorità giudiziaria.

1. I REATI DI CUI ALL'ART.25 DECIES D.LGS.VO N. 231/2001: esemplificazione delle possibili modalità di commissione dei reati

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno induca (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.
La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).
Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'articolo 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.
Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da dirigenti e dipendenti di Fondazione AGO, nonché da collaboratori esterni e partners commerciali.
Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i destinatari sopra indicati siano consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto

prescritto dalla stessa parte speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

3. AREE A RISCHIO

Il rischio di commissione del suddetto reato è scarsamente rilevante per la natura delle attività poste in essere dalla Fondazione. La prevenzione potrebbe tuttavia riguardare i procedimenti giudiziari che dovessero scaturire da interventi in azienda di personale ispettivo, per esempio la Polizia Giudiziaria.
In ogni caso la segnalazione di aree a rischio potrà avvenire in ogni momento e avere come destinatario l'ODV che, se lo riterrà opportuno, segnalerà all'assemblea la necessità di integrare il modello organizzativo.
La Fondazione ritiene che tale funzione di controllo e verifica, unitamente al rispetto del codice etico e dei principi generali in materia di prevenzione dei reati, sia sufficiente a scongiurarne la realizzazione.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE

Per la Fondazione, che intende perseguire una politica di trasparenza nelle relazioni con l'Autorità Giudiziaria e, più in generale, con ogni autorità che abbia compiti ispettivi e di controllo, l'art. 377 bis c.p. si intende esteso non soltanto nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e della polizia Giudiziaria, ma anche a coloro che rivestono funzioni di controllo da parte della P.A. o di altro Ente, per esempio nei confronti dell'Ispettorato del lavoro, personale Inail, personale Asl, etc....
La regola generale per la prevenzione del reato suddetto è l'informazione e la formazione del personale sulla importanza dei valori etici per l'ente e sullo spirito di trasparenza e collaborazione che contraddistingue l'azienda, soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si rinvia alla parte speciale afferente agli art. 24 e 25 per l'identificazione dei presidi idonei all'abbattimento del rischio di commissione del reato.

5. ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

- I colloqui con personale ispettivo devono avvenire in luoghi adeguati non sorvegliati né video sorvegliati
- Ai soggetti apicali è fatto divieto di impartire istruzioni, consigliare o suggerire risposte alle domande che si presume verranno rivolte all'intervistato
- Il contenuto del colloquio non è divulgabile, salvo diversa volontà dell'interessato
- E' fatto divieto di ogni pratica di discriminazione conseguente alle dichiarazioni rese dall'interessato ed apprese in qualunque modo

- Viene nominato un responsabile delle ispezioni che cura la tenuta della relativa documentazione
- Ogni ingresso in azienda di personale ispettivo deve essere comunicato all'ODV con sommaria descrizione dell'attività svolta e delle modalità con cui l'attività è stata espletata.

6. COMPITI DELL'ODV

L'ODV conserva la comunicazione di cui sopra e, se ritiene che vi sia stata violazione della disciplina del presente capitolo, informa prontamente il CdA.
L'ODV è libero di agire come ritiene più opportuno per verificare il rispetto della veridicità nelle informazioni ed in qualsivoglia comunicazione da rendere all'Autorità e, in caso di constatate irregolarità, è tenuto a relazionare al CdA l'accaduto per gli opportuni provvedimenti, indicando peraltro le possibili procedure idonee a prevenire , nel futuro, analoghe violazioni.

PARTE SPECIALE H

IMPIEGO DI LAVORATORI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

La pubblicazione del D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01: l'art. 25-duodecies prevedendo come reato "L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Tale reato si verifica quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite massimo di 150.000 euro.

Al momento della redazione del presente Modello di organizzazione e gestione, Fondazione AGO non ha impiegati stranieri ma non si può escludere che ciò possa accadere in futuro.

I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Art. 22, D. Lgs. 286/1998. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva

dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.]

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia

verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603 bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.]

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Nello specifico, come è dato intendersi dal tenore letterale dell'art. 25 duodecies D. Lgs. 231/01, ciò che rileva, in questa sede, è unicamente quanto previsto dai commi 12 e 12 bis del D. Lgs. 286/1998, laddove viene espressamente sanzionata la condotta del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:

- privi del permesso di soggiorno (sempre previsto dall'art. 22 D. Lgs. 286/1998);
- il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato richiesto entro i termini di legge il rinnovo;
- il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

A sua volta, poi, il comma 12 bis D. Lgs. 286/1998, prevede l'aumento della sanzione inflitta (da un terzo alla metà), in alcune peculiari ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

Quest'ultima circostanza aggravante, infine, opera espresso richiamo alla disposizione codicistica di cui all'art. 603 bis, comma 3, c.p., con la conseguenza che la sanzione verrà aggravata anche nel caso in cui i lavoratori impiegati siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Permesso di soggiorno nazionale e permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Pare senz'altro utile, in questa sede, effettuare una sintetica disamina delle disposizioni concernenti il titolo abilitativo al soggiorno nello stato italiano, onde consentire una migliore comprensione della disciplina sopra esposta.

Il permesso di soggiorno è un documento che consente agli stranieri e agli apolidi di soggiornare legalmente sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, indicando la durata ed il motivo di tale soggiorno.

A dover richiedere il permesso di soggiorno sono i cittadini di Paesi extraeuropei e gli apolidi, a differenza dei cittadini appartenenti a Paesi dell'Unione Europea che possono entrare in Italia, per motivi diversi, senza bisogno di esibire né il passaporto né il visto d'ingresso.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore della Provincia in cui lo straniero si trova, previa domanda in tal senso, da presentarsi entro 8 giorni dal momento dell'ingresso sul territorio nazionale. Il documento di che trattasi, se rilasciato per motivi di lavoro, ha durata prestabilita dalla legge. L'art. 5, comma 3 bis, D. Lgs. 286/1998, infatti, prescrive che:

"il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni".

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, quindi, è necessario che il richiedente possa produrre uno specifico contratto di soggiorno per lavoro, come previsto dall'art. 5 bis del decreto citato, il quale ne descrive anche i contenuti, con specifico riferimento a:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Vale la pena di precisare, in ogni caso, che particolari categorie di soggetti posseggono la legittimazione

a richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (previsto dall'art. 9, D. Lgs. 286/1998 ed a tempo indeterminato). Tale possibilità è riservata a coloro che possiedono un permesso di soggiorno da almeno 5 anni e che presentino ulteriori, specifici requisiti, citati dalla normativa indicata. Sono cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo:

- la pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- il soggiorno per meri motivi di studio o formazione professionale;
- il soggiorno per motivi umanitari o di asilo;
- il soggiorno con lo status di diplomatico;
- l'essere titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ma può essere oggetto di revoca qualora vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio o qualora il soggiornante rimanga assente dal territorio dell'Unione per più di 12 mesi consecutivi o dal territorio dello Stato per più di 6 anni.

Rinnovo del permesso di soggiorno.

Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere richiesto al Questore (per il tramite degli uffici postali deputati alla raccolta delle domande) almeno 60 giorni prima della scadenza. Il rinnovo comporta il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno – sussistenti le condizioni ed i requisiti previsti per il rilascio del primo permesso –, di durata comunque non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale “fatti salvi i diversi termini previsti dal T. U. immigrazione e dal suo regolamento di attuazione” (art. 5, comma 4, D. Lgs. 286/1998).

Qualora, invece, siano decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo e salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l'espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), decreto citato.

Revoca o annullamento del permesso di soggiorno.

Revoca e annullamento hanno l'effetto di far cessare il permesso di soggiorno prima della scadenza.

Differenti sono i presupposti dei due diversi provvedimento:

- si avrà revoca del permesso di soggiorno qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato. Ovvero, qualora, sulla base di convenzioni o accordi

internazionali, resi esecutivi in Italia, lo straniero non soddisfi – più – le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti (salvo che ricorrano motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998). Occorre senz'altro rilevare che la sola perdita del posto di lavoro non comporta, di per sé, che allo straniero, o ai suoi familiari legalmente soggiornanti, venga revocato il permesso di soggiorno (art. 22, comma 11, D. Lgs. 286/1998);

- viceversa, qualora si accerti – in un momento successivo al rilascio del permesso di soggiorno – che i requisiti necessari alla concessione del titolo non erano originariamente sussistenti, si procederà all'annullamento del permesso medesimo.

In entrambe le ipotesi, competente all'emanazione del provvedimento è il Questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è rivolta agli Dirigenti, ai Dipendenti, ai Consulenti/Collaboratori dell'ente nonché ai fornitori e si prefigge l'obbiettivo di indirizzare/promuovere/controllare le condotte dei predetti soggetti affinché siano sempre conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati (in linea con quanto disposto nel Codice Etico), al fine di prevenire la commissione delle condotte indicate nel paragrafo precedente.

3. AREE A RISCHIO

Premesso che l'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di identificare il rischio di commissione di uno dei reati p. e p. dall'art. 25 duodecies come del tutto marginale, le aree potenzialmente coinvolte dal rischio reato sono quelle relative al reclutamento personale/collaboratori/dipendenti e quella relativa all'approvvigionamento di beni e servizi in relazione all'affidamento a fornitori esterni di servizi o prestazioni.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE

I soggetti destinatari della presente parte speciale devono:

• Svolgere tutte le attività sensibili conformandosi alle leggi vigenti, ai principi di governance dell'ente, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nel presente Modello, nonché ai presidi di controllo validi ai fini del D.Lgs 231/01;

• Attenersi a quanto disciplinato all'interno dei documenti aziendali/manuali, ivi comprese le procedure e le istruzioni operative ad essi collegate;

• Operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;

• Procedere all'identificazione delle controparti in operazioni di acquisto di beni e servizi e prestazioni e nella selezione e assunzione di personale;

• Garantire l'effettuazione di una valutazione dell'integrità, onestà ed affidabilità delle controparti contrattuali, attraverso una specifica analisi di background che consideri eticità, competenze di natura tecnica, solidità patrimoniale e finanziaria delle stesse;

• Mirare all'accertamento dell'identità delle controparti e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono (attraverso, ad esempio, la raccolta di dati e documentazione quali denominazione, sede legale e codice e/o domicilio fiscale, atto costitutivo e statuto, poteri di rappresentanza ed i dati identificativi degli amministratori delle controparti);

• Consentire la tracciabilità delle attività di controllo svolte.

È fatto, poi, esplicito divieto di:

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-duodecies; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai controlli rilevanti ai fini D.Lgs 231/01 e alla documentazione normativa esistente prevista o richiamata dalla presente Parte Speciale;

• Iniziare rapporti con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici e di governance dell'ente;

• Selezionare fornitori, partner e consulenti non ispirandosi ai principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza e sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

Inoltre la Fondazione è tenuta ad informare i propri collaboratori e consulenti nonché fornitori dei principi espressi nella presente parte speciale.

6. COMPITI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle

segnalazioni ricevute, l'ODV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai reati citati nei paragrafi precedenti, diretti a verificare la corretta esplicazione delle procedure stabilite in relazione ai principi espressi nel presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.